

DECRETO "AIUTI BIS"

Decreto legge 9 agosto 2022, n.115 recante "*Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali"* (cd **decreto Aiuti bis**) – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 185 del 9 agosto 2022 - in vigore dal 10 agosto 2022.

Sommario

DIS	SPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA	
1.	Bonus sociale energia elettrica e gas (art. 1)	
2.	Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale (art. 2)3	
3. gas	Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e naturale (art. 3)	
	Azzeramento oneri generali di sistema nel settore elettrico per il quarto trimestre 22 (art. 4)	
5. 5)	Riduzione IVA ed oneri generali nel settore del gas per il quarto trimestre 2022 (art	
6. ľac	Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per quisto di energia elettrica e gas naturale (art 6)4	
7.	Gestore dei servizi energetici (art.11)	
8.	Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità (art.13)	
9.	Rafforzamento governance della gestione servizio idrico integrato (art. 14)	
10.	Stato d'emergenza derivante da deficit idrico (art.15)6	
11.	Procedimento autorizzatorio accelerato regionale (art. 33)	
12.	Misure in materia di versamenti del contributo straordinario (art. 42)	
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE		
	Credito d'imposta per acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della ca (art. 7)	
DIS	SPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO e INCENTIVI	
1.	Disposizioni urgenti in materia di eventi sismici (art. 17)	
	Revisione prezzi Fondo complementare - Olimpiadi Milano-Cortina (art.34, commi 1 e	
	Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di strumenti di sviluppo industriale de istero dello sviluppo economico (art. 35)10	
DIS	SPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE	
1. N	Misure fiscali per il welfare aziendale (art. 12)11	
2. E	Esonero parziale contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (art 20) 11	
3. <i>F</i>	Anticipo della rivalutazione delle pensioni all'ultimo trimestre 2022 (art. 21) 11	
	Estensione ad altre categorie di lavoratori dell'indennità una tantum di cui agli articol e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (art. 22)	

5. Rifinanziamento Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi (art. 23)	
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE	
1. Misure di accelerazione interventi infrastrutturali in materia di trasmissione televisiva (art. 28)	
2. Modifiche art. 28 decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, relativo alla Società 3-I S.p.A. (art. 31)	
3. Disposizioni in materia di intelligence in ambito cibernetico (art. 37)14	
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI14	
1. Proroga riduzione accise carburanti ed IVA metano autotrazione (art. 8) 14	
2. Disposizioni urgenti in materia di trasporto (art. 9)	
3. Ulteriore finanziamento fondo per bonus trasporti (art. 27)	
4. Procedura liquidatoria amministrazione straordinaria di Alitalia (art. 29) 17	
DISPOSIZIONE IN MATERIA DI TURISMO	
1. Fondo Unico Nazionale Turismo (art. 36)	
DISPOSIZIONI VARIE	
1. Organizzazione Unità di missione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (art. 10)18	
2. Accelerazione delle procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici (art. 18, comma 1)19	

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

1. Bonus sociale energia elettrica e gas (art. 1)

L'articolo conferma il rafforzamento, anche per il quarto trimestre del 2022 (ottobre - dicembre), delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e gas naturale riferite ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute (c.d. "bonus sociali"), riconosciute sulla base dei valori ISEE di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) provvederà pertanto a rideterminare, con apposita delibera da adottare entro il 30 settembre 2022, i predetti bonus.

2. Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale (art. 2)

Il presente articolo ridefinisce il perimetro soggettivo dei clienti c.d. "vulnerabili", di cui al comma 2-bis dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 - ossia quei clienti finali per i quali vige l'obbligo di assicurare la fornitura di gas naturale in situazioni di emergenza energetica -, prevedendo altresì che, a decorrere dal 1º gennaio 2023, i "fornitori di ultima istanza" (venditori di gas appositamente selezionati per garantire la continuità del servizio nei casi in cui il cliente finale si trovi senza fornitore) sono tenuti a offrire ai "clienti vulnerabili", la fornitura di gas ad un prezzo che rifletta:

- a) il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso,
- b) i costi efficienti del servizio di commercializzazione,
- c) le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall'ARERA con appositi provvedimenti.

3. Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale (art. 3)

L'articolo prevede la temporanea sospensione - fino al 30 aprile 2023 – dell'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente, ai venditori di energia elettrica e di gas naturale, di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo della fornitura. Inoltre, fino alla data di cui sopra, sono inefficaci i preavvisi già comunicati dai venditori di energia elettrica e di gas naturale ai propri clienti prima della data di entrata in vigore del presente decreto per le suddette finalità, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

4. Azzeramento oneri generali di sistema nel settore elettrico per il quarto trimestre 2022 (art. 4)

L'articolo dispone che l'ARERA, per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2022 (ottobre - dicembre), gli oneri generali del sistema elettrico, in continuità con quanto stabilito dal precedente decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, per il terzo trimestre 2022 (luglio - settembre).

In particolare, tale misura riguarderà sia le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione (con potenza disponibile fino a 16,5 kW), che le utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

5. Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il quarto trimestre 2022 (art. 5)

Viene previsto che - in deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi (stimati o effettivi) dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5%. Il medesimo articolo precisa, inoltre, che, qualora le predette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

Inoltre, al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'articolo dispone che l'ARERA mantenga inalterate, per il quarto trimestre dell'anno 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale, così come ridotte dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, per il terzo trimestre del 2022.

6. Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (art 6)

Viene riconosciuto un credito d'imposta per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica ("energivore"), ma con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW. In particolare, il credito d'imposta è pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto dell'energia elettrica effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, e viene concesso qualora il "prezzo di riferimento" della stessa (calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi) abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Viene riconosciuto anche un credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas ("gasivore"). In particolare, il credito d'imposta è pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel terzo trimestre 2022 - per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici - e viene concesso qualora il "prezzo di riferimento del gas naturale" (calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME) abbia subito un incremento

superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Ai fini della fruizione dei predetti contributi straordinari, la norma prevede che, ove l'impresa destinataria del contributo, nel secondo e terzo trimestre dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell'anno 2022.

L'articolo in esame prevede anche crediti d'imposta in favore delle imprese "energivore" e "gasivore".

In particolare, alle imprese a forte consumo di energia elettrica, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 - al netto delle imposte e degli eventuali sussidi - hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022.

Per quanto concerne le imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto invece un credito d'imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel terzo trimestre del 2022 - per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici - qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Tutte le disposizioni ora evidenziate e disciplinate dall'articolo in esame si pongono in continuità con quanto precedentemente disposto, per i consumi elettrici e gas riferiti al secondo trimestre 2022, dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Medesime sono, quindi, le modalità di utilizzo e di cedibilità del credito.

7. Gestore dei servizi energetici (art.11)

L'articolo 11 proroga al 30 giugno 2023 il meccanismo di compensazione previsto dall'articolo 15-bis del decreto-legge n. 4/2022 per gli impianti di generazione da fonte rinnovabile beneficiari di premi fissi o entrati in esercizio prima del 2010 e non beneficiari di incentivi. Deve essere rammentato, a questo riguardo, che tale meccanismo prevede che i titolari di detti impianti versino o ricevano un importo corrispondente alla differenza tra il prezzo di vendita dell'energia ed un prezzo di riferimento, a seconda che essa sia positiva o negativa.

8. Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità (art.13)

La disposizione prevede che le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, comprese le cooperative che svolgono attività di produzione agricola, che hanno subito danni derivanti dalla siccità eccezionale dal mese di marzo 2022 e che non disponevano di polizza assicurativa a copertura del rischio siccità, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa economica di cui all'art. 5 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102.

Le Regioni e le Province di Trento e Bolzano possono deliberare la dichiarazione dello stato di eccezionalità per tali eventi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, relativamente alle calamità che sono terminate a tale data.

Nelle more di tale dichiarazione, le Regioni e le Province di Trento e Bolzano possono comunque chiedere una anticipazione delle somme di riparto a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva.

9. Rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato (art. 14)

L'articolo 14 dispone che gli enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato, così come previsto dall'art. 149-bis del d.lgs. 152/06, dovranno adottare gli atti di propria competenza entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame.

In mancanza dell'adozione di tali atti entro il termine sopraindicato, il Presidente della Regione esercita i poteri sostitutivi, previa comunicazione al Ministero della transizione ecologica e all'Arera, affidando il servizio entro sessanta giorni.

Gli enti di governo dell'ambito ovvero i Presidenti della Regioni, tramite apposite convenzioni, possono avvalersi di un soggetto societario a partecipazione interamente pubblica con esperienza in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali.

Se il Presidente della Regione non abbia provveduto nei termini prescritti, il Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, assegna al Presidente della regione un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia il Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi anche dando incarico al soggetto societario a partecipazione interamente pubblica di provvedere alla gestione del servizio idrico integrato in via transitoria e per una durata non superiore a quattro anni, comunque rinnovabile.

10. Stato di emergenza derivante da deficit idrico (art. 15)

Viene introdotta una disposizione al Codice della protezione civile che prevede la possibilità di deliberare in via preventiva lo stato di emergenza di rilievo nazionale

qualora, sulla base delle informazioni, dei dati - anche climatici - e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino e dai centri di competenza, sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolversi in una condizione emergenziale.

11. Procedimento autorizzatorio accelerato regionale (art. 33)

L'art. 33 introduce nel d.lgs. 152/06 un articolo aggiuntivo - il 27-*ter* - che istituisce il procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per i settori di rilevanza strategica.

In estrema sintesi viene stabilito che, nelle aree di interesse strategico nazionale, per la realizzazione di piani o programmi che prevedono investimenti pubblici o privati per un importo non inferiore a 400.000.000,00 di euro, e riguardanti settori che sono ritenuti di rilevanza strategica, caratterizzati da elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA o, ove, necessario a VAS - e che rientrano nella competenza statale e in parte nella competenza regionale - l'Autorità ambientale competente viene individuata nella Regione e tutte le autorizzazioni vengono rilasciate, sempre che il proponente ne faccia istanza, nell'ambito del procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale (PAUAR).

Il procedimento autorizzatorio unico accelerato si applica a tutte le opere che sono necessarie per il miglioramento della realizzazione dei piani e dei programmi di cui sopra.

Il proponente dovrà presentare un'istanza all'autorità competente e alle altre amministrazioni interessate, allegando tutta la documentazione utile a consentire l'istruttoria completa tecnico-amministrativa per il rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni necessarie alla realizzazione e all'esercizio del progetto, indicando le opere per cui si richiede l'applicazione del procedimento autorizzatorio unico accelerato.

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la richiesta di eventuali integrazioni o dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni interessate.

La determinazione motivata della conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende i provvedimenti di VIA e tutti i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, nonchè l'indicazione se uno o più titoli costituiscono variante agli strumenti di pianificazione e urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale.

Il procedimento è condotto sulla base di una tempistica accelerata ed i termini delle varie fasi endoprocedimentali sono considerati perentori ai sensi degli articoli 2 (conclusione del procedimento) e 2-bis (conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento) della L. 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi).

12. Misure in materia di versamenti del contributo straordinario (art. 42)

L'articolo in esame introduce norme volte a rendere maggiormente esigibile il versamento del contributo straordinario di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. Si tratta - è utile ricordare - del contributo a titolo di prelievo solidaristico a carico dei soggetti che esercitano in Italia, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.

La norma prevede, in particolare, che le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (riduzione delle sanzioni per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni), e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (che disciplina le specifiche condizioni per il ravvedimento), non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario in esame:

- a) dopo il 31 agosto 2022, per il versamento dell'acconto;
- b) dopo il 15 dicembre 2022, per il versamento del saldo.

Si dispone inoltre che, per i versamenti del contributo omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo le predette date, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

1. Credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (art. 7)

L'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (c.d. "Decreto Ucraina bis –Taglia prezzi"), prevede che alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022.

Successivamente, la legge 15 Luglio 2022, n. 91, di conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. "Decreto Aiuti"), ha esteso il credito d'imposta, limitatamente alle imprese esercenti la pesca, alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel secondo trimestre solare dell'anno 2022.

Ora, con l'articolo in esame, viene esteso il suddetto beneficio anche alle spese sostenute per gli <u>acquisti di carburante effettuati nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, sia per le imprese esercenti attività agricola che della pesca.</u>

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO e INCENTIVI

1. Disposizioni urgenti in materia di eventi sismici (art. 17)

I commi da 1 a 3 sono relativi ai debiti sottoscritti dalle Regioni interessate dagli eventi sismici del Centro Italia del 2016. In particolare, è sospeso, anche per l'anno 2023, il versamento della quota capitale annuale del piano di rimborso delle anticipazioni di liquidità ricevute dallo Stato da ciascuna Regione per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili (in base agli artt. 2 e 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge n. 35 del 2013). La somma delle quote capitale annuali sospese dovrà essere rimborsata, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2024.

I commi da 4 a 7 riguardano i territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Per il completamento della ricostruzione dei territori colpiti della regione Emilia Romagna, in favore del Presidente della medesima regione in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, 20 milioni per l'anno 2023 e 26,3 milioni per l'anno 2024, destinati alla ricostruzione di beni privati vincolati; 1 milione per l'anno 2023 e 9 milioni per l'anno 2024, destinati all'incremento dei costi per le opere i cui bandi sono pubblicati entro il 31 dicembre 2022; 8 milioni per l'anno 2023 e 8 milioni per l'anno 2024 destinati alle manutenzioni e allestimenti finali.

Per il completamento della ricostruzione pubblica nei territori colpiti della regione Lombardia, in favore del Presidente della medesima regione in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, è autorizzata la spesa di 1 milione per l'anno 2022, 10 milioni per l'anno 2023 e 10 milioni, destinati a edifici, beni culturali e centri storici rientranti negli elenchi degli edifici danneggiati dal sisma 2012, già approvati alla data di entrata in vigore del decreto in commento dal Commissario delegato della regione Lombardia.

Ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica nei territori colpiti della regione Veneto, in favore del Presidente della medesima regione in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2022.

Fermo restando per la ricostruzione pubblica quanto previsti dalla legislazione vigente, al fine di permettere la conclusione degli interventi di ricostruzione privata in corso alla data di entrata in vigore del decreto in commento, il Soggetto responsabile della

ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 è autorizzato a rimodulare i contributi concessi per l'esecuzione degli interventi previsti nei Piani, entro il limite massimo del 20 per cento, a compensazione di aumenti dei prezzi delle materie prime superiori all'8 per cento così come certificati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nel corso delle rilevazioni semestrali di competenza.

2. Revisione prezzi Fondo complementare - Olimpiadi Milano-Cortina (art.34, commi 1 e 2)

Con le disposizioni contenute nei commi 1 e 2, viene incrementata la dotazione del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, allo scopo di assicurare la realizzazione degli interventi del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari), nonché quelli relativi al piano degli interventi funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano-Cortina 2026, per le opere avviate dal 18 maggio al 31 dicembre 2022.

In relazione a ciò, il Fondo per l'avvio delle opere indifferibili viene incrementato di complessivi 1.300 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 245 milioni di euro per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027.

L'incremento complessivo è destinato, quanto a 900 milioni, agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'art. 1 del D.L. n. 59 del 2021 e, quanto a 400 milioni, per la realizzazione delle opere di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020 (Infrastrutture Olimpiadi Milano-Cortina 2026).

3. Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di strumenti di sviluppo industriale del Ministero dello sviluppo economico (art. 35)

Per rafforzare gli interventi del PNRR e del Fondo complementare, viene rifinanziato lo strumento dei "Contratti di Sviluppo" (art. 43 del decreto-legge n.112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133 del 2008) con uno stanziamento di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni di euro per l'anno 2023, 12 milioni di euro per ciascuno degli anni da 2024 al 2030.

Il 50 per cento delle risorse è destinato al finanziamento di programmi di sviluppo industriali finalizzati alla tutela ambientale presentati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

Inoltre per sostenere le imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo, la dotazione del Fondo IPCEI (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo) di cui all'articolo 1, comma 232, della legge n. 160 del 2019.

viene incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2022, 350 milioni di euro per l'anno 2023, 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE

1. Misure fiscali per il welfare aziendale (art. 12)

L'articolo 12 stabilisce che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate agli stessi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, per il periodo d'imposta 2022, non concorrono alla formazione del reddito nel limite complessivo di 600,00 euro.

2. Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (art 20)

Per effetto della disposizione in esame, l'esonero sui contributi previdenziali per l'invalidità, vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, disposto dalla legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234), è incrementato di 1,2 punti percentuali, passando quindi da 0,8 a 2 punti percentuali.

Tale incremento trova applicazione per i periodi di paga dal 1º luglio 2022 al 31 dicembre 2022, inclusa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei suddetti periodi di paga.

Per quanto disciplinato dalla legge di bilancio 2022, la fruizione dell'esonero in argomento è subordinata ad un limite massimo di retribuzione imponibile che, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non deve superare l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Resta, comunque, ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

3. Anticipo della rivalutazione delle pensioni all'ultimo trimestre 2022 (art. 21)

La norma in commento dispone l'anticipo, al 1° novembre 2022, del conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2021 - ossia l'adeguamento degli assegni in base all'inflazione – e relativamente alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, inclusa la tredicesima mensilità, è riconosciuto in via transitoria un incremento del 2 per cento, da applicarsi progressivamente in relazione all'importo dell'assegno pensionistico, ossia:

- nella misura del 100 per cento, per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;

• nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

Viene disposto che l'incremento in parola non rilevi, nell'anno 2022, per il superamento dei limiti reddituali previsti nello stesso anno nell'ambito del riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.

L'incremento in parola è riconosciuto in caso di trattamento pensionistico mensile complessivamente pari o inferiore all'importo di 2.692 euro. Per i trattamenti superiori al predetto ammontare e inferiori all'importo di 2.692 euro aumentato dell'incremento, quest'ultimo è comunque riconosciuto, ma fino a concorrenza del predetto limite inferiore maggiorato.

Per la rivalutazione delle pensioni per l'anno 2022, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è, comunque, al netto dell'incremento temporaneo in commento.

4. Estensione ad altre categorie di lavoratori dell'indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (art. 22)

Con la norma in esame, viene disciplinata l'erogazione dell'indennità introdotta dal Decreto Aiuti (articolo 31 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50) anche in favore dei lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 ma non beneficiari, fino al 18 maggio 2022, dell'esonero contributivo disciplinato dalla legge di bilancio 2022 in quanto destinatari di contribuzione figurativa integrale dall'INPS.

Tale indennità - di ammontare pari a duecento euro - è dunque concessa ai suddetti lavoratori dipendenti, esclusi quelli domestici, non titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022, ovvero non appartenenti a nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza.

Viene, inoltre, disposto che tale indennità sia riconosciuta automaticamente per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore sulla non fruizione delle indennità disciplinate dal Decreto Aiuti a beneficio dei lavoratori dipendenti, dei pensionati e di altre categorie di lavoratori (articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50) nonché sull'essere stato destinatario di eventi che hanno dato luogo alla copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS fino alla data del 18 maggio 2022.

Con l'articolo in esame, viene inoltre disposta l'estensione – dal 30 giugno 2022 al 30 luglio c.a. – della decorrenza del trattamento pensionistico che attribuisce ai pensionati la titolarità dell'indennità una tantum di 200 euro disciplinata dall'articolo 32 del decreto Aiuti (decreto-legge 17 maggio 2022, n.50). Conseguentemente, l'indennità in parola è riconosciuta a beneficio dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma di previdenza obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 luglio 2022.

Ai fini della fruizione dell'indennità in argomento, tali soggetti devono risultare in possesso di un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro.

La norma dispone, infine, l'ampliamento della platea dei destinatari dell'indennità prevista dal Decreto Aiuti (art. 32, comma 12, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50) in favore, tra gli altri, dei lavoratori dello sport, con riconoscimento automatico del bonus di duecento euro da parte di Sport e Salute S.p.a. in favore dei collaboratori sportivi che siano stati beneficiari di almeno una delle indennità previste dal Decreto Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo 96), dal Decreto Rilancio (decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, articolo 98), dal Decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, articolo 12), dal Decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, articoli 17, comma 1, e 17 bis, comma 3), dal Decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, articolo 10, commi da 10 a 15) e dal Decreto Sostegni bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, articolo 44).

5. Rifinanziamento Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi (art. 23)

Viene disposto un ulteriore finanziamento del Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi - per uno stanziamento complessivo di 600 milioni di euro - istituito dal Decreto Aiuti (decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, articolo 33) ai fini della concessione di un'indennità a beneficio dei lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Inps nonché ai professionisti iscritti agli enti privati di previdenza e assistenza obbligatoria.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE

1. Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali in materia trasmissione televisiva (art. 28)

La disposizione autorizza la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, con un limite massimo dell'80 per cento delle spese sostenute e comunque per un importo non superiore a 10.000 euro, per l'adeguamento degli impianti di trasmissione autorizzati da riattivare nelle zone non rientranti in quella di coordinamento radioelettrico internazionale e in quelle in cui gli interventi infrastrutturali necessari per la ricezione del segnale televisivo non risultino sostenibili economicamente. Le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui sopra sono individuate con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze

La disposizione prevede, inoltre, che in caso di acquisto di apparecchio di ricezione televisiva via satellite, per l'anno 2022, il contributo ai costi a carico degli utenti finali - di cui all'art. 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - è innalzato fino ad un importo di euro 50.

2. Modifiche all'articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, relativo alla Società 3-I S.p.A. (art. 31)

La disposizione interviene sull'articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 – che prevede la costituzione e disciplina della società 3-I S.p.A. per lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di soluzioni software e di servizi informatici a favore degli enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni centrali – consentendo successivi aumenti di capitale sociale della società 3-I S.p.A. per mezzo di conferimenti in natura da parte dei soci INPS, INAIL ed ISTAT seppur, ogni singolo socio, non possa detenere una quota superiore al 65 per cento del capitale sociale. La disposizione amplia, poi, a contratti, rapporti attivi e passivi, l'elenco di ciò che può essere conferito o trasferito da INPS, INAIL e ISTAT alla società 3-I S.p.A. per l'assolvimento dei propri compiti ed esentato da ogni imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.

3. Disposizioni in materia di intelligence in ambito cibernetico (art. 37)

La disposizione introduce nel decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, il nuovo art. 7-ter (Misure di intelligence di contrasto in ambito cibernetico).

Ai sensi della nuova disposizione il Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica e sentito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, emana, in situazioni di crisi o di emergenza a fronte di minacce che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e non fronteggiabili solo con azioni di resilienza, anche in attuazione di obblighi assunti a livello internazionale, disposizioni per l'adozione di misure di intelligence di contrasto in ambito cibernetico.

Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica delle misure adottate entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni e il suddetto Comitato, trascorsi ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, trasmette alle Camere una relazione sull'efficacia delle norme contenute nel presente articolo 7-ter.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

1. Proroga riduzione accise carburanti ed IVA metano autotrazione (art. 8)

In considerazione del perdurare delle tensioni sui mercati energetici, vengono ulteriormente prorogate <u>fino al prossimo 20 settembre</u>, le riduzioni temporanee delle accise sui carburanti, attualmente in vigore, nonché <u>l'applicazione dell'aliquota I.V.A., ridotta al 5% sul gas naturale-Metanoimpiegato per autotrazione</u>.

In particolare, <u>fino alla richiamata data</u>, continueranno a trovare applicazione le seguenti aliquote d'accisa attualmente praticate:

- Benzina: 47,84 centesimi di euro per litro;
- Gasolio per autotrazione: 36,74 centesimi di euro per litro;
- GPL per autotrazione: 18,261 centesimi di euro per chilo;
- Gas Naturale-Metano per autotrazione: zero euro per metro cubo.

Si conferma, inoltre, che, per effetto della rimodulazione sopra esposta delle aliquote, anche per il periodo decorrente dal 22 agosto al 20 settembre pp.vv., non troverà applicazione l'aliquota di accisa del gasolio commerciale, usato come carburante (numero 4 bis Tabella A allegata al D.Lgs. 504/1995), attraverso il meccanismo dei rimborsi periodici in favore degli autotrasportatori.

Si dispone, altresì, che per la corretta applicazione delle esposte aliquote d'accisa, gli esercenti i depositi commerciali dei richiamati prodotti energetici e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti sono tenuti a trasmettere, entro il prossimo 7 ottobre, all'ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane, a mezzo di posta elettronica certificata (art. 19 bis, D.Lgs n.504/1995), ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi degli esposti carburanti giacenti nei relativi depositi e impianti, alla data del 20 settembre 2022.

Si precisa, a riguardo, che tale comunicazione non sarà dovuta nel caso di successiva ulteriore proroga delle riduzioni temporanee di accise e IVA, oltre la data del 20 settembre 2022.

Al di fuori di tale evenienza, in caso di mancata comunicazione ovvero di invio di dati incompleti o non veritieri, troverà applicazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000 (art.50, comma 1 D.Lgs 504/1995).

Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla esposta rideterminazione delle aliquote d'accisa, nonché dalla diminuzione dell'aliquota IVA sul gas naturale per autotrazione, il Garante della sorveglianza dei prezzi continuerà ad avvalersi della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati all'art. 2 comma 199 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Istat, Unioncamere, Camere di Commercio), nonché del supporto operativo della guardia di Finanza, per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico dei richiamati prodotti energetici, praticati nell'ambito dell'intera filiera commerciale.

Si conferma, inoltre, che il Corpo della Guardia di Finanza abbia accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati inerenti le giacenze di prodotto sopra riportate e ai dati contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico e che segnali all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, eventuali elementi rilevati sintomatici di condotte lesive della concorrenza, o di pratiche commerciali scorrette.

Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono stabiliti e approvati i modelli da utilizzare per l'esposta comunicazione dei dati, unitamente alle istruzioni per la loro corretta compilazione.

2. Disposizioni urgenti in materia di trasporto (art.9)

Per fronteggiare l'aumento dei costi dei carburanti e dei prodotti energetici, nei servizi di trasporto pubblico locale (TPL) e regionale di passeggeri, stradali, lacuali, marittimi e ferroviari, sottoposti a obbligo di servizio pubblico, viene istituito, presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per il 2022, destinato al riconoscimento di un contributo per l'incremento di costo, al netto dell'IVA, sostenuto nel secondo quadrimestre 2022, rispetto all'analogo periodo del 2021, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al Trasporto Pubblico Locale e regionale. Se l'ammontare delle richieste sarà superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori sarà effettuata in misura proporzionale e fino alla concorrenza del citato limite.

Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto in commento, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze e previa intesa in Conferenza Unificata, saranno stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei contributi alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi, e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio *gross cost*, nonché le relative modalità di rendicontazione.

Inoltre, per fronteggiare i medesimi effetti del caro energia sui servizi di trasporto persone su strada, resi ai sensi del D.Lgs 285/2005 (servizi di trasporto persone interregionali), ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi del Regolamento 1073/2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle Regioni e dagli Enti Locali, ai sensi delle norme regionali di attuazione del D.Lgs 422/1997, nonchè dei servizi di trasporto persone resi attraverso il noleggio di autobus con conducente (L.218/2003), viene istituito, presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), un fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro, per l'anno 2022, destinato al riconoscimento, agli operatori dei richiamati servizi, di un contributo fino al 20% della spesa sostenuta nel secondo quadrimestre 2022, al netto dell'IVA, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi del trasporto passeggeri, di categoria M2 e M3 (autobus), a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico), ovvero a motorizzazione termica, di categoria emissiva almeno Euro V. Per accedere alle risorse del fondo, gli operatori dovranno trasmettere al MIMS, secondo le modalità che saranno definite dallo stesso Ministero entro 2 mesi dall'entrata in vigore del decreto in commento, un'autocertificazione (art. 47 DPR 28 dicembre 2000 n.445) contenente i dati di immatricolazione di ciascun mezzo di trasporto, copia del documento unico di circolazione, copia delle fatture d'acquisto del carburante quietanzate, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento. Anche in questo caso, se l'ammontare delle richieste sarà superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori sarà effettuata in misura proporzionale e fino alla concorrenza del citato limite.

Entrambi i contributi esposti non concorreranno alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileveranno ai

fini del rapporto, per la deducibilità degli interessi passivi e delle spese, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del T.U. delle imposte sui redditi (DPR 917/1986).

Viene conseguentemente abrogata la disposizione, introdotta dai commi 6-bis e 6-ter dell'art. 3 del decreto legge 17 maggio 2022 n.50, che aveva previsto l'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro, nel 2022, per sostenere le imprese del trasporto passeggeri con autobus di categoria Euro V o Euro VI.

Sempre al fine di fronteggiare le ripercussioni economiche del caro energia, viene autorizzata la spesa di 15 milioni di euro nel 2022, in favore di RFI spa. Tale stanziamento sarà utilizzato da RFI spa al fine di disporre dal 1° aprile al 31 dicembre 2022, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria pari ad almeno il 50% della quota eccedente la copertura del costo legato alla prestazione del servizio ferroviario (art. 17, comma 4 D.Lgs. 112/2015), per i servizi ferroviari merci.

Le disposizioni introdotte dall'articolo in comment si applicheranno nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, e, ai relativi adempimenti, provvederà il MIMS.

3. Ulteriore finanziamento fondo per "bonus trasporti" (art. 27)

Viene innalzata a 180 milioni di euro la dotazione finanziaria per il 2022 del Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art 35 D.L. 50/2022), al fine di contenere l'impatto del caro energia sulle famiglie, riconoscendo un <u>buono per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale e per servizi di trasporto ferroviario nazionale</u>.

Si rammenta che il buono può essere erogato per gli acquisti effettuati a partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto interministeriale, con gli aspetti operativi della misura, fino al 31 dicembre 2022. Il singolo buono può finanziare il 100% del prezzo di acquisto e, comunque, non può essere superiore a euro 60 ed è destinato alle persone fisiche che nel 2021 hanno dichiarato un reddito complessivo non superiore a euro 35.000. Nel caso in cui il prezzo dell'abbonamento superi la soglia di euro 60, per la quota parte eccedente, si applica la possibilità di detrazione prevista dall'art. 15, comma 1, lettera i-decies del DPR 917/1986 (Testo unico su imposte e redditi).

4. Procedura liquidatoria amministrazione straordinaria di Alitalia (art. 29)

Con una integrazione all'art. 11 quater, comma 8, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021 n. 106, si dispone che i proventi dell'attività liquidatoria dell'Amministrazione straordinaria di Alitalia siano destinati al soddisfacimento dei crediti verso lo Stato, al netto, fino al 31 dicembre 2022, dei costi di completamento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi dall'Amministrazione straordinaria della società.

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI TURISMO

1. Fondo Unico Nazionale Turismo (art. 36)

La misura al comma 1 dispone l'incremento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 della dotazione del Fondo unico nazionale turismo di conto capitale istituito, secondo quanto previsto all'articolo 1 comma 368 della legge 30 dicembre 2021, n.234 (legge di Bilancio 2022), per realizzare investimenti finalizzati ad incrementare l'attrattività turistica del Paese, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico, garantendo positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali sui territori e per le categorie interessate.

Al comma 2 si dispone invece l'incremento di 16.958.333,00 di euro per l'anno 2023 e di 12,7 milioni di euro per l'anno 2024 della dotazione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente istituito, ai sensi dell'articolo 1 comma 366 della medesima legge di bilancio 2022, al fine di razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal PNRR. La dotazione incrementale così disposta è destinata ad adottare di misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore in grado di valorizzare le potenzialità del comparto di fronte agli effetti di crisi sistemiche o settoriali, concentrando le misure in favore degli operatori per i quali permangono condizioni che limitano l'ordinaria possibilità di svolgimento delle attività produttive e lavorative, nonché a promuovere politiche di sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte.

DISPOSIZIONI VARIE

1. Organizzazione dell'Unità di missione di cui all'articolo 7 del decretolegge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (art. 10)

La disposizione indica le modalità organizzative dell'Unità di missione di livello dirigenziale generale istituita dall'art. 7 del D.L. n. 21/2022.

Tale Unità è collocata presso il Segretariato generale del Ministero dello sviluppo economico ed è affidato al dirigente di prima fascia che vi è preposto, il compito di coordinare le attività e le relative funzioni, che sono esercitate in raccordo e collaborazione con la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del medesimo Ministero.

In particolare, l'Unità di missione si occupa di:

- a) coordinare i rapporti di collaborazione del Garante per la sorveglianza dei prezzi di cui agli artt. 2, comma 198, L. n. 244/2007, e 7, comma 1, D.L. n. 21/2022;
- b) provvedere ad acquisire dati e informazioni utili al fine di facilitare le attività del Garante per la sorveglianza dei prezzi anche in coerenza con le attività già espletate e gli strumenti già adottati dal Garante;
- c) svolgere attività di supporto diretto al Garante per la sorveglianza dei prezzi e ogni altra attività istruttoria, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati in raccordo con le strutture che il Garante utilizza in avvalimento di cui all'articolo 2, comma 200, L. 244/2007.

2. Accelerazione delle procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici (art. 18, comma 1)

La disposizione aggiunge un nuovo comma 9-bis nel corpo dell'articolo 9-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, recante disposizioni sul ripiano da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

Ai sensi della nuova disposizione, con riferimento al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per le suddette annualità, dichiarato con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (di cui al comma 8 del suddetto art. 9-ter) - che definisce l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale e ne determina l'entità del ripiano a livello regionale – tutte le regioni e province autonome definiscono con proprio provvedimento, da adottare entro 90 giorni dalla pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale.

Con decreto del Ministero della salute da adottarsi, d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, sono adottate le linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali.

Le <u>aziende fornitrici dovranno eseguire i pagamenti</u> in favore delle regioni e delle province autonome <u>entro 30 giorni</u> dalla pubblicazione dei predetti provvedimenti regionali e provinciali.

Nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare. A tal fine le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministero della salute apposita relazione attestante i recuperi effettuati, ove necessari.